



Circ. n. 170/09 8128/Sn AAB/lp

Milano, 09 dicembre 2009

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
aderenti allo SNAG-Confcommercio  
Loro indirizzi

A tutti i Componenti  
IL CONSIGLIO NAZIONALE  
dello SNAG-Confcommercio  
Loro indirizzi

## Compensazione IVA 2010

Con la conversione del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78 ad opera della legge 3 Agosto 2009 n. 102, sono state introdotte sia delle nuove disposizioni normative che delle modifiche a disposizioni preesistenti.

Fra tali modifiche ci preme ricordare **le nuove regole sulla compensazione IVA** che entreranno in vigore il prossimo **1° GENNAIO 2010**.

Con l'**articolo 10 del D.L. n. 78/09** (convertito nella L. n. 102/09), vengono introdotte nuove misure che renderanno più complicato l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti IVA evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

Ciò significa che la compensazione dei crediti IVA trimestrali riferiti al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere effettuata secondo le regole ad oggi note (e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento).

Le novità, che i soggetti interessati dovranno applicare possono essere così riassunte:

- **Dichiarazione preventiva:** dal 2010, la compensazione di crediti IVA annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad € 10.000,00 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

Esempio:

*Il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010 (anno 2009) che dovrà essere presentata nel mese di marzo 2010, potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 aprile 2010;*

*Il credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010 potrà essere utilizzato dal 16 maggio 2010.*

- **Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità**: dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per oltre € 15.000,00 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione sulla dichiarazione IVA del "visto di conformità". Questo strumento previsto dall'art. 2, co. 2, del D.M. n. 164/99, potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc, e consiste in una verifica di regolarità formale della dichiarazione IVA da presentare. Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.  
Possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma ed esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA: per accelerare i tempi di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di "anticipare" la presentazione della dichiarazione in via autonoma e non più unitamente alla dichiarazione unificata (Modello Unico). Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio, il contribuente sarà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (in proposito, il limite di volume d'affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall'obbligo di presentare la Comunicazione passa - a seguito di arrotondamento per difetto - dai 50 milioni delle vecchie lire a € 25.000,00).
- **Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale IVA**: le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi saranno stabilite in un Provvedimento di futura emanazione. Fino all'emanazione delle nuove norme restano in vigore le regole esistenti.
- **Procedure di compensazione**: viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a € 10.000,00 l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- **Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti**: dopo la stretta operata prima con il D.L. n. 185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n. 5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad € 50.000,00 annui), l'art. 10 del D.L. n. 78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni accertate se pagate entro 60 gg.  
Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge.

**Vista la complessità degli argomenti trattati, Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al Vostro Commercialista.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Abbiati Armando)  
